

Oggetto: Contratto Fornitura servizi informatici - firmato

Mittente: Pasquale Iacovone <p.iacovone@oappc.bari.it>

Data: 18/05/2022, 11:33

A: Segretario OAPPC Bari <segretario@oappc.bari.it>

CC: Presidente OAPPC Bari <presidente@oappc.bari.it>, Tesoriere OAPPC Bari <tesoriere@oappc.bari.it>, Italo Colucci <trasparenza@oappc.bari.it>, "ordine Architetti P.P.C. di Bari" <info@oappc.bari.it>

Ciao Danilo,


in allegato il contratto per i servizi informatici firmato in doppia firma.

A dopo

— Allegati:

Contratto affidamento servizi informatici_OAPPC_K COMPUTER (1).pdf
(1).p7m

39 bytes



SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ INFORMATICHE

TRA

L'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bari, con sede in Bari, viale Japigia, n. 184, partita IVA n. 07635470722, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*: Presidente Architetto Damiano Cosimo Mastronardi, di seguito indicata anche come "Committente", da una parte,

E

l'impresa K Computer Srl, con sede in Altamura via San Martino, n. 16/18, iscritta presso la Camera di Commercio di Bari al n. BA-579433 del Registro delle imprese, partita IVA n. 07754670722 nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Domenico Lomurno di seguito indicata come "Fornitore", dall'altra.

PREMESSO CHE

- in seguito al bando di gara bandito dall'ente in data 26/11/2021 il Committente ha la necessità di acquisire servizi oggetto del presente contratto;
- il Fornitore è imprenditore attivo nel campo dei servizi per l'informatica, ed è risultato idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto come da delibera n.126 del 10/11/2021;
- il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

1. Nel corpo del presente contratto, con il termine:
 - a) "Fornitore" o "Outsourcer" s'intende l'Impresa che, con l'erogazione di servizi di consulenza specialistica è preposto allo svolgimento di attività per la manutenzione, lo sviluppo e l'assistenza funzionale dei servizi informatici necessari al Committente per la gestione delle proprie aree aziendali;
 - b) "Committente" s'intende l'impresa che ha affidato al Fornitore l'esecuzione dei servizi informatici finalizzati alla gestione delle infrastrutture connesse ai propri processi operativi e di gestione;

Articolo 2 Oggetto del contratto

1. I sistemi informatici di cui dispone il Committente sono descritti sotto il profilo dimensionale,

- tecnico, funzionale ed operativo;
2. Il Committente affida, in *outsourcing* al Fornitore, che accetta, l'organizzazione di servizi informatici e l'utilizzo delle tecnologie ed in particolare la prestazione di uno o più dei servizi di seguito indicati:
 - a) *manutenzione correttiva*;
 - b) *manutenzione adeguativa*;
 - c) *manutenzione evolutiva*;da eseguirsi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto.
 3. gli *output* delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli *standard* qualitativi (prevalentemente ISO 9001 e successivi aggiornamenti) e secondo le modalità previste, o altrimenti concordati con il Committente, e consegnati secondo la tempificazione concordata con il Committente.

Articolo 3 **Variazioni**

1. Le parti prendono atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che è facoltà del Committente di apportare variazioni in aumento o in diminuzione alla prestazione contrattuale, previo preavviso di 2 mesi.
2. Le variazioni in aumento richieste dal Committente in corso di esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la lavorazione oggetto della variazione. Il Fornitore ha diritto al compenso per maggiori attività. Qualora le parti non giungano ad un accordo, il corrispettivo è determinato nella misura della percentuale da applicare al prezzo pattuito sulla base del prezzo concordato e pattuito per un massimo del 20% in più.
3. Nel caso in cui tali variazioni si configurino come attività di manutenzione evolutiva eccedente il tetto prestabilito o comunque come altre attività non previste, il Committente dovrà predisporre un capitolato tecnico ed invitare il Fornitore a formulare entro un periodo di tempo ragionevole un'offerta scritta. Qualora il Committente non intendesse accettare l'offerta dovrà utilizzare lo stesso preventivo per ottenere ulteriori offerte da terzi. Il Fornitore avrà altresì la facoltà di concorrere alla presentazione delle offerte dei Fornitori terzi e di essere comunque preferito a tutti i terzi nel caso l'offerta proposta sia almeno ugualmente competitiva rispetto alla migliore offerta dei terzi concorrenti.

Articolo 4 **Durata e recesso anticipato**

1. Il periodo di efficacia del presente contratto è fissato per 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. Alla fine del suddetto periodo, il contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno, salvo disdetta scritta comunicata da una parte all'altra almeno 6 mesi prima della scadenza.
3. Il Committente avrà la facoltà di recedere decorso almeno 1 anno nel caso di durata, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. Il recesso diverrà efficace decorso 1° anno dalla data di invio della comunicazione scritta al Fornitore.
4. Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo con la stessa tempistica prevista per il Committente, purché tenga indenne il Committente delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.

5. In entrambi i casi il Fornitore si impegna a dare l'assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l'attività possa continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne. Le modalità operative con cui verrà gestito il momento di passaggio delle competenze dal Fornitore al Committente, per consentire la gestione dei servizi senza soluzione di continuità, sono espressamente previste all'interno del Capitolato Tecnico. Le parti si garantiscono reciprocamente l'obbligo di trasferimento di procedure e strumenti *standard* di gestione.

Articolo 5

Obblighi e adempimenti

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività, secondo le modalità indicate dal Committente ovvero secondo quelle diversamente concordate con il Committente stesso.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione del Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Il personale che dovrà accedere agli uffici del Fornitore, lo farà nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.
6. Ciascuna parte si impegna ad individuare persone idonee per lo svolgimento delle attività contrattuali, in particolar modo per quanto concerne le figure dei Responsabili.
7. Il Fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, concordata nelle modalità di cui sopra, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, idoneo a non diminuire l'efficienza del gruppo di lavoro.
8. Il Fornitore, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà darne comunicazione al Committente.
9. Le parti si obbligano, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
10. Alla scadenza del contratto, le parti dovranno riconsegnare, liberi da persone e cose, i locali e le postazioni di lavoro eventualmente messi a disposizione dall'altra parte e restituire tutti i materiali e gli eventuali prodotti *software* messi a disposizione.

Articolo 6

Obblighi assicurativi

1. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5 (Obblighi e adempimenti) quest'ultimo, a sue cure e spese, stipulerà e manterrà in essere, per tutto il periodo in cui verranno forniti i Servizi di *Outsourcing*, un contratto di assicurazione con primaria compagnia.

Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Le parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 8
Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 9
Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 10
Forza Maggiore

1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo superiore a giorni 10 lavorativi (es. 10 – 90 gg o per periodi superiori a quelli previsti nel Capitolato Tecnico), il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.

Articolo 11
Pianificazione e coordinamento della fornitura

1. Il Fornitore dovrà presentare al Committente una pianificazione iniziale delle attività relative al servizio *outsourcing*, che recepisca i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico (Piano di lavoro con attività, tempi). Tale pianificazione dovrà essere condivisa tra le parti. Successivamente, ed in particolare all'entrata in funzione del servizio, il Fornitore dovrà comunicare e concordare con il Committente ogni eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il Piano di lavoro.

Articolo 12
Rispetto degli standard qualitativi (ISO 9001)

1. Le attività svolte dal Fornitore dovranno essere sempre svolte nel rispetto degli *standard* qualitativi basati sulla normativa ISO 9001 e successivi aggiornamenti per assicurare al Committente il livello di qualità della propria prestazione. In particolare, il Fornitore si impegna a predisporre, congiuntamente con il Committente, un Piano di Controllo, che costituirà parte integrante e sostanziale del presente contratto e che identificherà in dettaglio le attività da porre in essere per dotare i servizi richiesti dal Committente dei seguenti requisiti di base:
- definizione in modo esplicito delle necessità di ogni funzione chiave del Committente;
 - standardizzazione della forma in cui vengono presentate le relazioni in modo che le comunicazioni siano chiare e comprensibili a tutti in modo immediato;
 - definizione dei formati dei rapporti e delle procedure;
 - definizione della frequenza con cui generare le relazioni e il tipo di analisi da utilizzare.

Articolo
13 Penali

1. In caso di ritardo nell'avvio del servizio imputabile al Fornitore, il Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di 7 giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a 20 € (euro) per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio previsto
2. In caso di mancato servizio di affiancamento nonché del rilascio dei prodotti previsti per la fine della fornitura, il Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di 30 giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a 600 euro.
3. Le comunicazioni previste dal presente articolo si dovranno effettuare per iscritto, anche via *e-mail*, eventualmente certificate.

Articolo 14
Corrispettivo

Il corrispettivo canone mensile è di € 600,00 + IVA

CANONE ORARIO ATTIVITA' FUORI ORARIO LAVORATIVO

Lunedì e Venerdì	Sabato, Domenica e Festivi
18:01-23:59	h24
00:00 - 08:59	

ON-LINE €/ ½ ora	€ 20,00 + IVA	€ 40,00 + IVA	€ 40,00 + IVA
ON-SITE €/½ ora	€ 30,00 + IVA	€ 50 + IVA	€ 60,00 + IVA

Il pagamento è corrisposto trimestralmente con importo pari a € 1.800,00 + IVA.

Le attività fuori orario lavorativo devono essere rendicontate separatamente previa verifica e sottoscrizione da parte del Committente.

1. Diffida ad adempiere

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- *mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;*
- *superamento soglia applicazione penali per mancato rispetto del Service Level Agreement;*
- *caso di subappalto non autorizzato;*
- *mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre 60 giorni;*
- *violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 9;*
- *violazione tutela della proprietà intellettuale.*

Assistenza dovuta dal Fornitore

A partire dalla comunicazione di risoluzione e in ogni caso di recesso, il Fornitore darà l'assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per fare sì che l'esercizio del Sistema possa continuare senza interruzioni e per facilitare l'ordinato trasferimento dell'esecuzione di tali Servizi a chi il Committente abbia designato.

L'assistenza dovrà comprendere quanto segue:

- il Fornitore continuerà ad eseguire, dopo il ricevimento della comunicazione di cessazione, quelle parti dei Servizi in corso di esecuzione di cui il Committente potrà ragionevolmente richiedere la continuazione, purché corrisponda i corrispettivi dovuti per i Servizi resi in seguito a tale richiesta;
- il Fornitore dovrà assistere il Committente nello sviluppo di un piano per il trasferimento dei Servizi in una forma paragonabile al Periodo di Transizione;
- il Fornitore dovrà provvedere all'addestramento del personale del Committente o del soggetto da questi incaricato per l'esecuzione dei Servizi dietro corresponsione da parte del Committente di un ragionevole corrispettivo per tale addestramento;
- il Fornitore offrirà di vendere al Committente attrezzature e hardware necessari per l'assunzione dei servizi;
- il Fornitore trasferirà al Committente qualunque licenza del software dedicato all'esecuzione dei Servizi, ove consentito dal contratto di licenza, purché tuttavia il Committente paghi tutti gli oneri applicati dal Titolare dei diritti come standard in relazione al trasferimento di questo software, a condizione che il medesimo sia trasferito nella versione a quel momento in esercizio nel Sistema e questa risulti quella indicata dal Committente durante gli incontri periodici d'aggiornamento delle problematiche con il Fornitore.

**Articolo 15
Concorrenza**

Il Fornitore potrà svolgere prestazioni analoghe al servizio oggetto del presente contratto a favore di altro Committente purché ciò non pregiudichi la proprietà intellettuale, il *know-how* ed, in generale, il patrimonio ideativo del Committente.

**Articolo 16
Contenzioso**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno deferite all'Ordine in cui è la sede legale del Committente/Fornitore e risolte secondo il regolamento di conciliazione della stessa.

**Articolo 17
Consenso al trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Bari, li 10/05/2022

IL COMMITTENTE
Legale rappresentante

IL FORNITORE
Legale rappresentante

ALLEGATO 1 CAPITOLATO

Oggetto del presente incarico è il servizio di Gestione e Manutenzione hardware, server e dati per tutta la durata del contratto.

L'azienda k-Computer svolgerà i propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.

Detto incarico prevede le seguenti attività di gestione e manutenzione hardware, server e dati a servizio della segreteria e del consiglio:

- a) Impianto di rete (LAN) comprensivo di apparati di networking switch;
- b) Impianto telefonico Voip interno comprensivo di centralino basato su tecnologia Asterisk;
- c) Impianto Wireless comprensivo di n°3 apparati Access Point e segmento di rete locale dedicato;
- d) Manutenzione e assistenza impianto audio e video presente nelle n°2 sale per proiezione e web streaming (Sala conferenze e del Consiglio), composto da mixer, casse, microfoni con e senza fili, videoproiettori, videocamere e monitor aggiuntivi.
- e) Manutenzione e assistenza tecnica su n°9 server fisici; (gestionale, controllo di dominio, database, backup, ecc.)
- f) Manutenzione e assistenza su n°9 pc di cui n°4 postazioni fisse e n° 5 notebook.
- g) Manutenzione e assistenza su n°4 stampanti laser b/n e n°1 fotocopiatore Olivetti d-color MF304 per il personale di segreteria;
- h) Sistema Cloud esteso per la gestione documentale ed e-mail basato su tecnologia Google Workspace;
- i) Impianto di allarme intelligente;
- j) Controllo bimestrale sulla vulnerability assesment dell'infrastruttura hardware e dati in dotazione come n°1 firewall (multi-interfaccia), n°5 switch e 1 Router FTTC/FTTH;

L'incaricato dovrà:

- Ispezionare il perfetto funzionamento delle attrezzature in dotazione;
- Risoluzione di eventuali problemi di funzionamento di tutti i componenti hardware. Sono escluse le parti di ricambio che vanno quantificate all'occorrenza;
- Monitoraggio dispositivi di rete h24;
- Analisi e risoluzioni di problematiche relative ai segmenti della rete locale (LAN), wireless (WLAN) e di connettività esterna (WAN) ad esclusione di problematiche legate all'Internet Service Provider;
- Aggiornamento del firmware di tutti i dispositivi di rete (access point, switch e firewall);
- Modifiche di configurazione di rete (LAN, WLAN e WAN) e dell'instradamento per servizi terzi;
- Aggiornamento sistemi operativi e software;
- Gestione e configurazione cluster macchine virtuali, cluster di storage e sistema di backup periodico da concordare con il personale di segreteria;
- Monitoraggio sistemi operativi e servizi (Web, Mail, Streaming, Centralino) h24 in modalità on-site e/o connessione remota on-line.

Oltre alle verifiche precedentemente indicate, l'incaricato dovrà:

- Garantire l'assistenza illimitata in modalità on-site e/o tramite on-line durante l'orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00)
- Garantire l'assistenza a chiamata in modalità on-site e/o tramite on-line esplicitata al di fuori dei normali orari di lavorativi, di cui i rispettivi costi orari, in riferimento ai giorni feriali e festivi saranno oggetto di valutazione per il criterio del prezzo più basso (Allegato A).

Bari, li 10/05/2022

IL COMMITTENTE
Legale rappresentante

IL FORNITORE
Legale rappresentante
